

si Comune n. 174



Consiglio Regionale della Puglia

6° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Disegno di legge N. 15

18 MAR. 1997

Modifiche della legge regionale
“Misure urgenti per la Formazione Professionale”



Consiglio Regionale della Puglia
6^a Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

PARERE VI^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. 81 Reg. VI^a Commissione

Oggetto: D.d.L. "Modifiche della legge regionale 'Misure urgenti per la formazione professionale'"

SEDUTA DEL 21 MARZO 1997

VI Commissione

Presenti: Fiorentino (Presidente), Santaniello (in sostituzione di Camilli), Caruso, Cera, Carbonelli, Galasso, D'Erario, Distaso.

Segreteria : Ciccone, Falco, Limitone.

LA VI^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Preso in esame il Disegno di Legge n.15 del 18.3.97, di cui all'oggetto, discusso nel merito, decide di approvare, a maggioranza dei presenti con gli emendamenti allegati.

FAVOREVOLE: Fiorentino, Carbonelli, Caruso, Distaso.

DI ASTENSIONE: Cera, Galasso, D'Erario.

Assente al momento del voto il Consigliere Santaniello.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
UFFICIO COORDINAMENTO COMMISSIONE
(SIG. ALFONSO VIGILANTE)

IL PRESIDENTE
PROF.SSA NUNZIA FIORENTINO



RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il giorno 21 marzo 1997 la 6^a Commissione Consiliare ha esaminato il D.D.L. "Modifiche alla legge regionale 'Misure urgenti per la Formazione Professionale' ", costituito da un unico articolo, che è stato riformulato evitando di quantificare le percentuali di riserva per le varie tipologie di intervento.

Lo scopo di questo disegno di legge è quello di apportare modifiche alla legge regionale "Misure urgenti per la Formazione Professionale" che aveva l'intento della ripresa immediata delle attività formative senza pregiudicare il recupero dei fondi comunitari e statali.

Tanto si è reso necessario in quanto è indubbio che si debbano privilegiare le azioni formative che possano valorizzare le esperienze degli Enti convenzionati e delegati quale bagaglio culturale e, rispettando la innovazione e la necessaria riqualificazione, si possano dare ulteriori opportunità a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore che propongano nuove offerte formative scaturenti dalle mutate esigenze del mercato del lavoro.

La modifica risponde in maniera più puntuale alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali che regolano l'accesso ai fondi comunitari.

Ciò stante si propone la riformulazione dell'articolo 1 della legge in oggetto.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Nunzia Fiorentino



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA

Articolo unico

1. All'articolo 1 della legge regionale <<Misure urgenti per la formazione professionale>> approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25 febbraio 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

- le lettere a) e b) del comma 1 sono così sostituite:

i) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994-1999, così come programmate od eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla l.r. 3/1995;

b) nonché con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possono essere attuati utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dall'art. 26 della l.r. 54/1978.

- al comma 2, le parole "vengono ripartite nel modo seguente:" sono sostituite dalle parole "vengono utilizzate:"

- le lettere a) e b) dello stesso comma 2 sono così sostituite:

a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previste dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 15.1.1997. A tale fine l'efficacia dell'articolo 62 della legge regionale n. 3 del 1995 è sospesa limitatamente all'anno 1997;

b) per le azioni proposte dagli enti gestori convenzionati e delegati con procedura di selezione aperta che privilegi interventi formativi da realizzarsi utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dalla legge regionale 54/78. Per la realizzazione di tali azioni possono essere utilizzate, altresì, le risorse rivenienti dalle disponibilità relative alle annualità 1994, 1995 e 1996. Contestualmente alle attività formative da realizzare, la Giunta Regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento.

TESTO EMENDATO IN COMMISSIONE

Articolo unico

1. All'articolo 1 della legge regionale <<Misure urgenti per la formazione professionale>> approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25 febbraio 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

- le lettere a) e b) del comma 1 sono così sostituite:

a) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994-1999, così come programmate od eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla l.r. 3/1995;

b) nonché - limitatamente alle attività di tipo consolidato - con procedura di selezione che privilegi interventi la cui attuazione preveda l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dall'art. 26 della l.r. 54/1978.

- al comma 2, le parole "vengono ripartite nel modo seguente:" sono sostituite dalle parole "vengono utilizzate:"

- le lettere a) e b) dello stesso comma 2 sono così sostituite:

a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previste dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 15.1.1997. A tale fine l'efficacia dell'articolo 62 della legge regionale n. 3 del 1995 è sospesa limitatamente all'anno 1997;

b) per le azioni proposte dagli enti gestori convenzionati e delegati - limitatamente alle attività di tipo consolidato - con procedura di selezione aperta che privilegi interventi formativi la cui attuazione preveda l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dalla legge regionale 54/78. Per la realizzazione di tali azioni possono essere utilizzate, altresì, le risorse rivenienti dalle disponibilità relative alle annualità 1994, 1995 e 1996. Contestualmente alle attività formative da realizzare, la Giunta Regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento.



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

2. L'articolo 3 (Cofinanziamento statale per l'anno 1996) è
soppresso.

3. Al comma 4 dell'articolo 4, il secondo periodo che inizia con le
parole "Per favorire" e che termina con "...l.r. 18.12.96, n. 27." è soppresso.